

ASPETTI FISCALI DELLE NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO

Dott. Gianluca Odetto

INTERESSI

Imposizione ordinaria (dall'1.7.2014): 26%

Dal prelievo del 26% sfuggono (restando soggette all'imposta nella **misura previgente**) una serie di fattispecie, le principali delle quali sono le seguenti:

- interessi dei **titoli di Stato italiani e titoli equiparati** ex art. 31 del DPR 601/73;
- interessi dei **titoli di Stato esteri** (Stati "*white list*");
- interessi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale;
- risultato netto maturato delle forme di **previdenza** complementare.

INTERESSI

Reddito	Sino al 30.6.2014	Dall'1.7.2014
Interessi dei titoli di Stato (BOT, CCT ecc.)	Imposta sostitutiva 12,50% ("nettisti")	Imposta sostitutiva 12,50% ("nettisti")
Interessi dei titoli di Stato esteri	Imposta sostitutiva 12,50% ("nettisti")	Imposta sostitutiva 12,50% ("nettisti")
Interessi delle obbligazioni dei "grandi emittenti"	Imposta sostitutiva 20% ("nettisti")	Imposta sostitutiva 26% ("nettisti")
Interessi delle obbligazioni di società le cui azioni non sono quotate	Ritenuta a titolo d'imposta 20% (persone fisiche ecc.)	Ritenuta a titolo d'imposta 26% (persone fisiche ecc.)

Permane, per l'emittente di obbligazioni "non quotato", il limite alla **deducibilità degli interessi**, se questi sono "sopra soglia" ai sensi dell'art. 3 co. 115 della L. 549/95 (norma ormai di scarsa razionalità nell'attuale contesto).

DECORRENZA

Per i **redditi di capitale**, la nuova aliquota del 26% riguarda gli interessi e i proventi equiparati divenuti **esigibili** dall'1.7.2014. In assenza di deroga, si guarda alla **scadenza della cedola**: ad esempio, la cedola maturata nel periodo 1.1.2014-1.7.2014 è tutta soggetta al prelievo del 26%.

Principali eccezioni:

- **dividendi** percepiti dall'1.7.2014;
- interessi delle **obbligazioni** (sia “grandi emittenti” che società non quotate) **maturati** a decorrere dall'1.7.2014;
- interessi su conti correnti **maturati** a decorrere dall'1.7.2014.

REGIME FISCALE PER IL SOTTOSCRITTORE

La tassazione dipende, in primo luogo, dalla natura dell'emittente.

Emittente	Regime fiscale
Società per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati	Imposta sostitutiva DLgs. 239/96
Società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione	Imposta sostitutiva DLgs. 239/96
Società non quotate le cui obbligazioni sono negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione	Imposta sostitutiva DLgs. 239/96
Società non quotate le cui obbligazioni (non quotate) sono detenute da investitori qualificati (art. 100 TUF)	Imposta sostitutiva DLgs. 239/96
Altre obbligazioni	Ritenuta art. 26 DPR 600/73

REGIME FISCALE PER IL SOTTOSCRITTORE

L'entità concreta della tassazione dipende, poi, dalla natura giuridica del sottoscrittore.

Percipiente	Imposta sostitutiva DLgs. 239/96	Ritenuta art. 26 DPR 600/73
Persona fisica non imprenditore	26%	26% (imposta)
Società semplice	26%	26% (imposta)
Snc, sas	0	26% (acconto)
Srl, spa	0	26% (acconto)
Ente non commerciale	26%	26% (imposta)
Soggetto non residente	0 (solo percipienti <i>white list</i>)	26% (imposta) <i>salvo</i> Convenzioni

REGIME FISCALE PER L'EMITTENTE

Criteri di deducibilità degli interessi passivi.

Emittente	Regime fiscale
Società per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati	Solo art. 96 del TUIR
Società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione	Solo art. 96 del TUIR
Società non quotate le cui obbligazioni sono negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione	Solo art. 96 del TUIR
Società non quotate le cui obbligazioni (non quotate) sono detenute da investitori qualificati (art. 100 TUF)	Solo art. 96 del TUIR (a condizione che l'investitore non detenga più del 2% del capitale dell'emittente)
Altre obbligazioni	Art. 96 del TUIR + vincoli legati al tasso di rendimento effettivo

REGIME FISCALE PER L'EMITTENTE

Vincoli legati alla remunerazione del prestito (art. 3 co. 115 della L. 549/95).

Per i titoli non quotati, gli interessi sono indeducibili per la parte che eccede quella determinata assumendo come tasso il **TUR aumentato di 2/3**.

Attualmente, il TUR è fissato nella misura dello 0,05%: effetto indeducibilità per tutti i prestiti con tasso di rendimento effettivo al momento dell'emissione superiore allo **0,083%**.

A questo vincolo, si aggiunge una potenziale indeducibilità dell'eccedenza, se il **ROL** non è capiente.

PROJECT BOND

Gli interessi delle obbligazioni di progetto (art. 1 del DL 83/2012) sono equiparati agli **interessi dei titoli di Stato** (imposta sostitutiva del **12,50%**, se percepiti da persone fisiche non imprenditori); per le plusvalenze si applicano, però, le regole ordinarie.

Per l'emittente, non è previsto alcun vincolo di deducibilità degli interessi legato al tasso di rendimento effettivo; inoltre, la deducibilità non è nemmeno legata al ROL, ma è determinata forfetariamente nella misura del **96%** (equiparazione alle banche e alle società finanziarie).

SPESE DI EMISSIONE DEL PRESTITO

Per i titoli i cui interessi sono disciplinati dal DLgs. 239/96, è possibile dedurre le spese di emissione del prestito **nell'esercizio di sostenimento**, anziché secondo l'ordinario principio di competenza (circ. Agenzia Entrate 26.9.2014 n. 29).

Tale opzione vale sia per i “grandi emittenti” veri e propri (banche e società quotate), sia per le società non quotate.